PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. Atti diversi. = Presentazione delle relazioni sopra un progetto di legge del deputato Fambri e di altri per la riammessione in tempo di uffiziali ed assimilati a invocare i benefizi di una legge del 1865; e per autorizzazione di spesa al locale di residenza della legazione a Costantinopoli. = Approvazione dei progetti di legge: divieto della introduzione di vitigni e di alberi da frutta; tumulazione in Santa Croce delle ceneri di Carlo Botta; approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali, dopo che parlarono i deputati Tocci, Pissavini, Sorrentino e il ministro per le finanze; convenzione monetaria colla Francia, il Belgio e Svizzera; convenzione postale col Brasile; trattato di commercio e navigazione col Messico; contributo ai proprietari di stabili in Roma nella via Nazionale, dopo udite le obbiezioni e osservazioni di Monti Coriolano e di Sorrentino, Varè e Guala, e spiegazioni dei ministri per l'interno e pei lavori pubblici. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per migliorare la condizione degl'impiegati civili dello Stato — È deliberata l'urgenza a istanza dei deputati Pissavini e Branca. = Istanza del deputato Minervini sopra l'ordine del giorno, e risposta del presidente. = I deputati Chiaves e Mascilli chiedono l'urgenza per altro, la quale è approvata. = Approvazione del progetto di legge per estensione ai comuni dell' Umbria della facoltà di un pagamento rateale di 350,000 scudi, dopo osservazioni del relatore Varè.

La seduta è aperta alle ore 11 e 20 minuti.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà comunicazione d'un elenco di omaggi.

MASSARI, segretario. Sono giunti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio — Bollettino delle situazioni mensili dei conti di diverse Banche popolari ed istituti di credito al 28 febbraio 1874, copie 15;

Dallo stesso — Fascicoli secondo e settimo delle relazioni dei giurati italiani sulla esposizione universale di Vienna del 1873, copie 40;

Dal municipio d'Isernia — Deliberazione dell'assemblea pubblica tenuta in Isernia nel 26 aprile 1874 per promuovere un consorzio e far voti per l'attuazione della ferrovia Appulo-Sannitica, copie 3;

Dal signor ingegnere Angelo Manfredi — Risposta all'ultima memoria dell'ingegnere Elia Lombardini sulle piene e sulle rotte del Po, copie 6;

Dal signor dottore Agostini Antonio, direttore dell'istituto Esposti e Maternità di Verona — Rimembranze e considerazioni. I trovatelli e le case di maternità in Germania, una copia;

Dalla società anonima per la vendita di beni del regno d'Italia — Relazioni lette all'assemblea generale degli azionisti, e deliberazioni dell'assemblea medesima, una copia;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Forlì — Atti di quella deputazione provinciale anno 1873, copie 2;

Dall'amministrazione della tipografia della Gazzetta d'Italia — Discorso di Giuseppe Thompson al meeting di S. James's Hall, Londra. Il conflitto cogli ultramontani in Germania, copie 240;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Salerno — Atti di quel Consiglio provinciale relativi alle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1873, copie 6;

Dal signor Vito Sansonetti — Trattato di diritto costituzionale, volume primo, una copia;

Dal signor professore deputato Messedaglia — Della scienza nell'età nostra. Discorso inaugurale letto nella regia Università di Padova il giorno 23 novembre 1873, una copia;

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74

Dal signor Elio Babbini — Studio amministrativo con un'appendice sulle questioni relative fra il comune e il circondario di Pistoia, copie 2.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari di famiglia: l'onorevole Del Giudice Achille, di 20 gierni, e l'onorevole Villa-Pernice, di 4.

L'onorevole Favale ne domanda uno di 15 giorni per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

BOSELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera due relazioni: una per l'autorizzazione della spesa di 210,000 lire occorrenti per gli adattamenti alle due case in Pera e Therapia, ad uso di residenza della legazione italiana, e per l'acquisto di due casette di legno attigue alle medesime; l'altra sul progetto di legge d'iniziativa parlamentare per la riammissione in tempo degli uffiziali ed assimilati dell'esercito o dell'armata ad invocare i benefizi della legge 20 aprile 1865. (V. Stampati nº 117-A-89-A)

PRESIDENTE. Queste due relazioni saranuo stampate e distribuite.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE IL DIVIETO D'INTRODUZIONE DEI VITIGNI ESTERI E DELLE PIANTE DA FRUTTA.

(V. Stampato nº 86)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per divieto d'introdurre vitigni esteri ed alberi da frutta.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

« Sono convertiti in legge i regi decreti del 6 ottobre 1872, n° 1028, e del 14 ottobre 1873, n° 1643 (serie 2°). »

La discussione è aperta.

Nessuno domandando la parola, pongo ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA TUMULA-ZIONE DELLE CENERI DI CARLO BOTTA NEL TEMPIO DI SANTA CROCE IN FIRENZE.

(V. Stampato nº 120)

PRESIDENTE. Ora viene la discussione sul progetto di legge per la tumulazione nel tempio di Santa Croce in Firenze delle ceneri di Carlo Botta. Si dà lettura dell'articolo unico:

«È autorizzato il trasporto e la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze. »

È aperta la discussione.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVA-ZIONE DI ALCUNI CONTRATTI DI VENDITA E DI PER-MUTA DI BENI DEMANIALI.

(V. Stampato nº 94)

PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione del progetto di legge intorno all'approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Do lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge:

- « Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità dall'amministrazione demaniale dello Stato:
- « 1º Di vendita alla provincia di Lucca di due appezzamenti di terreno in Viareggio, pel prezzo di lire 10,945 80 come da istrumento nei rogiti Biagi Pietro dei 7 aprile 1873;
- « 2º Di vendita alla società del Tiro a segno provinciale in Treviso di una zona di terreno, pel prezzo di lire 591 22, come da istrumento nei rogiti Tessari dottore Tito dei 12 maggio 1873;
- « 3º Di vendita alla Camera di commercio di Livorno del piano terreno del fabbricato già ad uso di dogana di terra, pel prezzo di lire 40,000, come da istrumento nei rogiti Salvestri Giulio dei 20 maggio 1873;
- « 4º Di vendita al comune di Cagliari del diruto fabbricato del polverificio, pel prezzo di lire 5000, come da istrumento nei rogiti Ara Efisio dei 21 maggio 1873;
- « 5° Di vendita alla provincia di Cuneo del palazzo prefettizio, pel prezzo di lire 43,000, come da istrumento nei rogiti Bramardi Maurizio dei 21 giugno 1873;
- 6° Di vendita al comune di Brescello del fabbricato già caserma di San Benedetto, pel prezzo di lire 17,000, come da istrumento nei rogiti Zatti dottore Luigi dei 28 giugno 1873;
- « 7° Di vendita al comune di Cividale dell'ex-convento di Santa Chiara, pel prezzo di lire 30,787 05, come da istrumento nei rogiti Someda dottore Giacomo dei 3 luglio 1873;

- « 8º Di vendita al comune di Chivasso di una casa destinata a carcere mandamentale, pel prezzo di lire 4000, come da privato atto contrattuale dei 22 settembre 1873;
- « 9° Di vendita al comune di Perugia della parte dell'antico palazzo detto del *Popolo* in quella città, di ragione demaniale, pel prezzo di lire 70,000, come da atto convenzionale dei 15 ottobre 1873;
- « 10. Di vendita alla provincia di Firenze del palazzo Riccardi, per il prezzo di lire 500,000, come da istrumento nei rogiti Torrachi dottore Luigi dei 20 febbraio 1874;
- « 11. Di vendita alla provincia di Milano del palazzo prefettizio, pel prezzo di lire 510,000, come da istrumento nei rogiti Sormani dottore Giuseppe dei 9 gennaio 1874;
- « 12. Di vendita al comune di Padova delle tre caserme del Carmine, di San Bartolomeo e dell'ex-Capitanato, colle annesse casette, pel prezzo di lire 87,263 68; e di cessione allo stesso comune del fabbricato detto di San Gaetano e dell'ex-monastero di Santa Chiara in correspettivo dell'allestimento di una caserma di cavalleria, come da istrumenti nei rogiti Alessi dottore Baldassarre e Padoa dottore Luigi dei 20 febbraio 1873 e dei 2 febbraio 1874;
- « 13. Di permuta col comune di Verona delle due caserme eraviali in quella città, dette di San Nicolò e di Santa Maria in Organis, con altra di spettanza del comune, denominata di San Bartolomeo, come da istrumento nei rogiti Donatelli dottore Giuseppe dei 30 settembre 1873;
- « 14. Di permuta col comune di Bologna di alcuni locali dell'ex-convento di San Domenico, come da atto convenzionale dei 17 novembre 1873;
- « 15. Di permuta col comune di Cagliari di aree dei due bastioni della città, denominati Gesus e Sant'Agostino, come da atto convenzionale dei 2 febbraio 1874;
- « 16. Di cessione all'Accademia dei filodrammatici in Milano delle ragioni demaniali sull'area di quel suo Teatro Sociale, pel prezzo di lire 4200, come da istrumento nei rogiti Rossi dottore Antonio, dei 18 gennaio 1874. »

La discussione generale è aperta.

TOCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci ha la parola.

TOCCI. Domanderei uno schiarimento all'onorevole ministro delle finanze, e gli dico: da quali criteri il Governo si è determinato a concedere, in generale, queste proprietà e stabili ad un prezzo convenuto, senza subasta ed a trattative private; e se è disposto a mantenera gli stessi criteri ed accordare nelle eguali circostanze stabili ed edifizi di proprietà del demanio a tutti quegli altri comuni i quali sono nelle medesime condizioni e fanno al Governo domande simili per concessione agli stessi patti?

Imperocchè mi consta che vi sono molti comuni i quali hanno bisogno tante volte ora di un pezzo di terreno, ora di qualche fabbricato rimasto al demanio dalle vendite dei beni ecclesiastici per usi pubblici del comune e non possono riuscire ad averli. Io, approvando questi contratti, perchè non voglio mettere ostacoli al vantaggio dei comuni, desidererei una dichiarazione esplicita dal Ministero, la quale mi assicurasse che si terrà un criterio simile per le domande che vengono da tutte le altre amministrazioni comunali che vengono a chiedere al Governo degli stabili demaniali per oggetti di pubblica utilità.

MINGHETTI, ministro per le finanze Il concetto di eguaglianza a cui fa appello l'onorevole Tocci è giustissimo, ed il Governo cerca di seguirlo per quanto è possibile. Ma non posso dissimulare che vi sono delle circostanze peculiari che determinano qualche volta queste concessioni.

Succede talora infatti che questi fabbricati appartengano in parte al demanio, e in parte ai comuni. Talora si verificano anche altre combinazioni speciali, le quali rendono più facili i contratti di questa natura.

Quiudi io non potrei ammettere proprio l'assoluta parità, in guisa che basti a un comune il chiedere l'uso o la cessione di uno dei locali demaniali, perchè gli venga accordata alle stesse condizioni degli altri. Questa uguaglianza celerebbe una disuguaglianza sostanziale.

Ma, avuto riguardo sia alle condizioni del comune, sia alla situazione e alla qualità della proprietà demaniale, sia all'uso cui il comune vuole destinarla, io non ho difficoltà di dichiarare all'onorevole Tocci che, fatta ragione, di tutte queste diverse circostanze, dalle quali si forma la vera uguaglianza, il Governo farà a tutti i comuni un trattamento conforme alla giustizia.

PISSAVINI. (Della Giunta) Io non ho che una sola osservazione da esporre su quanto ha detto l'onorevole Tocci.

Se egli, come credo, ha letto la relazione, si sarà potuto convincere che il Governo, nella cessione di questi stabili ai comuni, alle provincie e ad altri enti morali, fu guidato da criteri speciali e non da criteri generali, e seppe combinare l'interesse dello Stato con quello degli enti medesimi.

La Commissione, per giudicare sulla convenienza

CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1873-74

ed opportunità di tali contratti di vendite e di permute di beni demaniali, non si arrestò alle indicazioni sommarie fornite dal Governo, ma si è fatto carico di esaminare attentamente gli originali dei contratti stessi, le perizie, gli atti relativi e tutti quegli elementi che essa credette necessari per un maturo apprezzamento.

Da questa analisi apparve alla Commissione l'utilità e convenienza di ciascuno dei contratti. E checchè ne pensi l'onorevole Tocci, io credo che il Governo merita una parola di lode per la cessione di questi stabili ai comuni ed alle provincie, perchè con essa si sgrava il demanio dall'amministrazione dei beni contemplati nalla legge, si procura un introito alle finanze, si appagano legittime aspirazioni, e si pongono comuni e provincie in posizione di vegliare e conservare incolumi tanti tesori di storia e di arte.

Io spero che queste dichiarazioni varranno a soddisfare l'onorevole Tocci.

TOCCI. Io trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Pissavini, ma io non ho fatta questione sui contratti attuali, che ci si presentano all'approvazione, e molto meno ho espressa l'intenzione, che mi ha attribuita l'onorevole presidente del Consiglio, che cioè il Governo dovesse senz'altro concedere a tutti i comuni, che ne fanno domanda, degli stabili demaniali alle condizioni a cui si concedono i presenti. Io ho fatto una diversa questione, e ho detto: se alcuni comuni si trovano nella necessità di domandare degli stabili per pubblica utilità, è disposto il Governo ad accordarli?

L'onorevole presidente del Consiglio ha risposto affermativamente. Ebbene, io accetto la sua dichiarazione pel futuro; perchè, quanto al passato, mi consta che molti comuni i quali non hanno agli occhi del Governo la stessa importanza di questi di cui si tratta in questo progetto di legge, non hanno la stessa influenza perchè non si chiamano comune di Firenze, di Napoli, od altri simili comuni maggiori, se fanno qualche domanda di questo genere, non incontrano fortuna di essere esauditi.

Io citerò, per esempio, il comune di Cosenza, capoluogo della mia provincia, il quale da dieci anni supplica per avere concesso un giardinetto, un tempo proprietà di un monastero, per costruirvi sopra un teatro per la città, ma non ha mai potuto ottenerlo: e per la esattezza del fatto me ne appello ai deputati miei concittadini qui presenti i quali potranno attestarlo.

Eppure la concessione di quel piccolo giardinetto, a fronte di questi stabili ceduti a questi municipi, è così poca cosa, che il Governo non avrebbe dovuto e non dovrebbe opporvisi.

Potrei parlare del fabbricato del convento annesso al giardino che servirebbe pel liceo, ma io non voglio fare qui questione speciale della mia provincia, anzi non l'avrei nominata affatto se non mi fosse occorso il bisogno di un esempio; io faccio una questione generale di massima, e dico che tutte le provincie, tutte le città e tutti i comuni del regno devono essere trattati nello stesso modo. E giacchè questo è il senso delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, io non ho altro da osservare, e mi affretto a prendere atto di queste sue dichiarazioni.

SORRENTINO. Io non posso che appoggiare quanto ha detto l'onorevole mio amico Tocci. Che cosa vuole egli? Che tutti i comuni e provincie abbiano diritto allo stesso trattamento. Questo, come massima, nessuno potrà disconoscerlo. La questione sta nell'applicazione. Che cosa si demanda ora? Una dichiarazione esplicita, nè credo che il ministro abbia difficoltà a farla.

Rimane però a fare una raccomandazione nell'applicazione, poichè, non so come avvenga, certo è che nell'amministrazione del demanio si fanno trattamenti diversi. Ora, noi desidereremmo che tutti fossero uguali innanzi ai benefizi come sono tutti uguali dinanzi alle spese, alle tasse ed ai sacrifizi che si debbono fare.

Essendo, credo, tutti di accordo, non vi è ragione di andare più oltre su questa materia.

MINISTRO PER LE FINANZE. Siamo tutti d'accordo sul principio, e certamente io non vorrei rifiutarmi ad una domanda così giusta. Solo ripeto che il diverso riguardo, secondo le diverse circostanze, è ciò che costituisce la vera eguaglianza.

Per esempio, se mi fosse domandata la stessa area per costruire un teatro oppure un ospedale in un comune, io confesso che mi sentirei molto più inclinato a trattare ed a concedere a patti migliori l'area chiesta per l'ospedale che l'area chiesta per il teatro. (È giusto!)

L'uguaglianza in questo senso la capisco. Ma mi sembra che per aver dato ad un comune l'area per l'ospedale non si possa pretendere che si debba dare ad un altro comune la stessa area, ad ugual prezzo, per un teatro. Del resto, mi pare che siamo tutti d'accordo. (Segni d'assenso dai vari banchi di sinistra)

SORRENTINO. Una sola esservazione per essere più chiari. Non è questione di preferenza. Si sa che tutti preferiamo l'ospedale al teatro. La parità di

trattamento che chiede l'onorevole Tocei è questa: che se, come nel caso presente, per un fondo, per una proprietà qualunque ad un comune si fa, per esempio, pagar dieci, ad un altro non si chieda poi quindici. Noi diciamo: facciamo tutti uguali, e quando si tratta di fare queste concessioni si facciano pure, ma si usi sempre la stessa misura tanto per gli uni che per gli altri.

Voci a sinistra. Siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè sono tutti d'accordo metterò ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEI SEGUENTI TRE PROGETTI DI LEGGE.

(V. Stampati nºi 93-90-91)

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione monetaria colla Francia, il Belgio e la Svizzera.

Do lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena e intera esecuzione alla qui annessa convenzione monetaria tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, sottoscritta a Parigi il 31 gennaio 1874, e le cui ratifiche furono ivi scambiate li... »

La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo la parola metto ai voti detto articolo.

(È approvato.)

Ora viene il progetto di legge per la convenzione postale col Brasile.

Si dà lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale fra l'Italia e il Brasile, firmata a Rio Janeiro il 14 maggio 1873, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il dì... »

La discussione è aperta.

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo unico.

(La Camera approva.)

Passeremo alla discussione del progetto di legge sul trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica Messicana, firmato a Messico il 14 dicembre 1870.

Do lettura dell'unico articolo di questo progetto di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena

ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Messico, firmato a Messico il 14 dicembre 1870, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il... »

La discussione è aperta.

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo ora letto.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTO AI PROPRIETARI DEI BENI CONFINANTI COLLA VIA NAZIONALE IN ROMA.

(V. Stampato nº 96)

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per imposizione di contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui alla nuova Via Nazionale nell'interno della città di Roma.

Se ne dà lettura:

- « Art. 1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità per le opere da eseguirsi dal comune di Roma per la prosecuzione della nuova Via Nazionale fino a Piazza Sciarra secondo il piano approvato col reale decreto 15 settembre 1873, all'effetto che esso comune possa chiamare a contributo i proprietari di quei beni confinanti o contigui che vengano a conseguire un maggior valore per l'esecuzione delle opere stesse.
- « Art. 2. A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, nº 2359.
- « Art. 3. Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Roma ed approvato per decreto reale, previo l'avviso della deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, provvederà per l'esecuzione della presente legge. »

La discussione generale è aperta.

MONTI CORIOLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Monti Coriolano ha facoltà di parlare.

MONTI CORIOLANO. Io aveva chiesta la parola soltanto per fare una mozione d'ordine. Ma poichè è stato letto il progetto di legge, io mi limiterò ad osservare che, quantunque non contrario al progetto, desidererei però di domandare degli schiarimenti all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale non è presente.

Io dichiaro inoltre che non credeva che i progetti di legge che erano messi all'ordine del giorno prima di questo, si votassero così presto, e quindi non mi trovo abbastanza preparato per questa discussione.

Ad ogni modo io farei la proposta che si proce-

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74

desse prima alla discussione del progetto di legge che porta il numero 8 nell'ordine del giorno, e che si aspettasse a discutere questo, quando sia presente il ministro dei lavori pubblici.

Io, ripeto, non sono contrario a questo progetto di legge, ma desidererei qualche schiarimento, perchè, se per ogni strada che si amplia, si raddrizza o si abbellisce in Roma occorre una legge, troverei essere ciò un grande imbarazzo.

Mi rammento che il progetto ministeriale si appellava a ciò che si era fatto per la città di Firenze; ma la cosa era ben diversa. Firenze aveva fatto un piano generale, e la legge riguardava appunto il piano di tutto il riordinamento di quella città. In tal caso si comprende bene che è assolutamente necessaria una legge; ma, torno a dire, se per ogni via di Roma che si allarga è d'uopo fare una legge particolare, parmi che si complichi troppo l'ufficio della legislatura, dando luogo alla presentazione di una infinità di queste piccole leggi.

CANTELLI, ministro per l'interno. Sa l'onorevole preopinante che è la legge stessa sulle espropriazioni la quale prescrive che ogniqualvolta si vuole far concorrere in modo eccezionale i proprietari frontisti in un lavoro che faccia il comune, occorre una legge speciale. Certo sarebbe desiderabile, come disse l'onorevole preopinante, che la legge fosse fatta per tutto il piano d'allargamento e di riordinamento delle vie di Roma, ma finora questo piano non è stato sufficientemente maturato.

La Via Nazionale è già incominciata, e non si potrebbe sospenderne i lavori senza danno del pubblico e del municipio, quindi io, convenendo intieramente coll'onorevole preopinante che sia molto più conveniente che si faccia una legge sola per i grandi lavori, credo che per questo caso sarebbe dannoso il non approvare questo progetto di legge, il quale, in fondo, non fa altro che obbedire alla prescrizione di una legge precedente.

Prego quindi la Camera e l'onorevole Monti a votarla. L'articolo di legge precedentemente da me accennato è il seguente: « Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari confinanti o contigui alla medesima, è necessario un apposito articolo di legge. »

MONTI CORIOLANO. Io aveva presente l'articolo di legge che l'onorevole ministro dell'interno ebbe la bontà di leggere, ed io, come ho premesso, non voglio fare opposizione a che questa legge si discuta. Ma una ragione di più che mi ha mosso a fare quelle poche osservazioni si era il pensiero per il buon andamento del servizio pubblico e delle discussioni parlamentari. Ora rammento che, contem-

poraneamente a questo progetto di legge, se ne presentava un altro per la sistemazione della piazza del Municipio in Napoli. A me pare che, facendosi a questo modo, si dà adito sempre più a simili esigenze, e si prepara per il Parlamento una serie di lavori che gli potrebbero essere risparmiati.

Io ripeto che darò anche il mio voto a questo progetto, e mi acquieto alle ragioni espostemi dal signor ministro dell'interno; ma mi permetterà che io prenda atto della sua assicurazione che in altre circostanze non si presenteranno leggi apposite che per l'intiero ordinamento di una città, o almeno per una sua gran parte, e non per una via sola, come potrebbero richiedere le esigenze di certi comuni.

Collegando il disposto dell'articolo di legge sopra i lavori pubblici colla disposizione generale riguardante l'espropriazione per causa di utilità pubblica, che prescrive anche un piano generale di riforma della città, si viene facilmente a conseguire quanto a me pare opportuno; ed allora davvero sorgerà motivo ed argomento di legge speciale. Così esprimendomi, non ho bisogno di ricordare alla Camera come la legge riguardante l'espropriazione per causa di utilità pubblica prescrive un piano generale regolatore, come è chiamato, di ogni città che voglia riordinare il suo stato edilizio.

Io dunque credo conveniente che si ottemperi a questo disposto di legge allorchè si vuole ottenere il contributo che si richiede dagli utenti per gli ampliamenti urbani.

SORRENTINO. Io trovo di dover fare qualche osservazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Permetta, ora siamo nella discussione generale.

Se nessun altro domanda di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1:

« Art. 1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità per le opere da eseguirsi dal comune di Roma per la prosecuzione della nuova Via Nazionale fino a piazza Sciarra secondo il piano approvato col reale decreto 15 settembre 1873, all'effetto che esso comune possa chiamare a contributo i proprietari di quei beni confinanti o contigui che vengano a conseguire un maggior valore per l'esecuzione delle opere stesse. »

L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

sorrentino. L'onorevole Monti trovava strano che si venisse dinanzi al Parlamento per chiedere l'autorizzazione di fare una strada, la quale è cosa per se stessa di pubblica utilità. Ed egli ha ragione. Egli disse: ma come? In ogni caso che si debba fare una strada in una città, forse che c'è bisogno del-

l'autorizzazione del Parlamento per farla? C'è la legge che vi provvede, e basta.

Ma in questo articolo 1 vi è qualche cosa che pare e non pare, che a me dà molta paura, e che mi fa parlare in questo mcmento. Qui si vuole una facoltà la quale può riuscire forse favorevole agli interessi del comune, ma dannosissima a tutti i proprietari che stanno sulla linea della strada; e siccome un caso, che io chiamo crudele, è già avvenuto per la città di Roma, e che di qui a poco narrerò, così io chiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno su ciò che costituisce il vero scopo di quest'articolo 1. Esso dice:

«È confermata la dichiarazione di pubblica utilità per le opere da eseguirsi dal comune di Roma per la prosecuzione della nuova Via Nazionale fino a piazza Sciarra secondo il piano approvato col reale decreto 15 settembre 1873, all'effetto che esso comune possa chiamare a contributo i proprietari di quei beni confinanti o contigui che vengano a conseguire un maggior valore per l'esecuzione delle opere stesse. »

Qui la questione è grave. Si vuole che coloro i quali confinano con questa strada, cioè tutti i proprietari limitrofi, concorrano alla sua costruzione, inquantochè con questa strada acquistano maggior valore le loro proprietà.

Io sono d'accordo che i proprietari i quali ricevono un vantaggio sieno contribuenti nella spesa; in altri termini, si tenga conto nel valutare le espropriazioni che si fanno del maggior valore che acquistano le proprietà; ma ammettere questo con un articolo speciale di legge, cioè uscire fuori della legge comune, prendersi qui una facoltà in genere, e che non si sa poi come sarà esercitata, è un mettere i proprietari, i quali si trovano lungo questa strada, a discrezione del municipio; e ci saranno di quelli che soffriranno dei gravi danni, come già si è verificato per altri casi, dal municipio di Roma.

Io non trovo ragione per cui ci abbia ad essere un'autorizzazione speciale. Ci è la legge comune.

Ora, nella legge del 1865 ci è appunto questo, che quando si migliora la condizione dei proprietari limitrofi, allora nell'espropriazione si tiene conto del maggior valore che acquistano i fondi.

Perchè venire con un articolo speciale a fare una eccezione per la città di Roma? Almeno diteci le ragioni per cui questa eccezione si vuol fare.

PRESIDENTE. Vi è l'articolo 2 che dispone... SORRENTINO. Perdoni, l'articolo 2 dice:

« A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, nº 2359. »

Ma allora è inutile. È o non è. Se si procede allo stesso modo come si procede in tutto il regno d'Italia, cioè con la legge del 1865, allora è inutile affatto il dire nell'articolo 1, che esso comune possa chiamare a contributo i proprietari di quei beni, applicando le disposizioni degli articoli 79, 80, 81, ecc. Ma il principio è diverso; ed io a questa occasione devo far notare come sia avvenuto giusto in Roma, un fatto che è doloroso.

Il comune di Roma ebbe il pensiero di fabbricare un nuovo quartiere o rione sull'Esquilino.

Alcuni proprietari avevano comprato terreni per edificare in quel punto, ma il comune di Roma pensò di espropriarli in danno loro. Una questione sorse (e per me è questione seria), cioè se si poteva espropriare l'altrui proprietà per edificare palazzi, ossia per cedere i terreni ad una società concessionaria che costruisse case per utilità privata. Altro è espropriare per un'opera pubblica, quali sono le vie o una piazza o un teatro, altro è espropriare per farne una speculazione. Ma io lascio in disparte tutto questo e vengo a cosa più grave; narro ciò che è avvenuto.

Il comune procedette agli atti dell'espropriazione, e fu stabilito dai periti un prezzo che il comune depositò nelle casse dello Stato. Fin qui le cose procedettero in regola, salvo la precedente questione. Depositatosi il prezzo dei terreni, il comune prese il materiale possesso del fondo espropriato e contemporaneamente si oppose al prezzo stabilito dai periti, impedendo che fosse pagato agli espropriati. Il prefetto secondò il comune in questa strana ed inqualificabile pretesa, e ne è seguito che i proiai priet dei terreni hanno perduto la proprietà e da due anni non possono toccare un centesimo del prezzo.

Se il comune voleva occupare i terreni, bisognava che per lui fosse definitivo il prezzo stabilito dai periti e depositato nelle casse; se poi voleva opporsi al prezzo stabilito dai periti, bisognava che avesse lasciato i terreni nelle mani dei proprietari, e, quando fosse finita la vertenza sul prezzo, allora solo dimandare la occupazione dei terreni.

Questo, che è tanto naturale e giusto ed è anche conforme alla legge, non parve così al municipio ed al prefetto, il quale rilasciò sì il decreto per l'occupazione, ma non ha voluto rilasciare il decreto di svincolo del danaro. Gli espropriati ricorsero ai tribunali, e quando il magistrato diede torto al municipio, il prefetto elevò il conflitto di giurisdizione per togliere ogni difesa ai poveri espropriati. Così, costoro si trovano senza terreni, senza danari, senza frutti od interessi, e, per di più, costretti a

CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1873-74

fare le spese per difendersi. Aggiungo che ci è fra gli espropriati chi aveva posto tutto il suo avere in questi terreni, e, pel fatto avvenuto, ha subito una vera ruina nei suoi interessi.

Vi pare giusta ed onesta una condotta simile?

Ora, se ciò è accaduto in cosa di minore importanza, temo che abbia a succeiere peggio nella grande opera che siamo chiamati ad autorizzare. Vi prego perciò ad essere cauti ed impedire che un cittadino possa trovarsi oggi agiato e ricco e domani mancare di pane.

VARÈ. Su quest'ultima parte del discorso del mio egregio amico l'onorevole Sorrentino, io non ho niente a dire, perchè credo che non abbia niente a fare col progetto di legge che stiamo discutendo. Avevo domandata la parola quando egli diceva che questo progetto di legge mette il comune di Roma fuori del diritto comune; io voleva avvertire che si sta precisamente dentro del diritto comune, e che questa non è altro che l'applicazione pura e semplice della legge comune.

Tutte le volte che si veda che, per un'opera di pubblica utilità, si debba chiedere il contributo di quei privati proprietari, i quali sono giovati dalla opera stessa, non in quanto membri del comune, ma in quanto proprietari di terreni o di stabili avvantaggiati, questo contributo si può imporre provocando un progetto di legge. Ciò è previsto dall'articolo 77 della legge sulle espropriazioni del 1865, il il quale determina le regole e norme da applicare.

Il contributo, per ciascun proprietario, deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità; questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno e contemporaneamente alla imposta prediale; nel computo si fanno entrare certi elementi che ora è inutile ricordare. Tutte queste regole si leggono stabilite a fondo in quegli articoli 78, 79, 80 e 81 che l'onorevole deputato Sorrentino credeva contenere unicamente delle regole di procedura. Sono invece vere regole di diritto, le quali si tratta unica mente di applicare. Tutte le altre volte che per un altro comune qualunque venisse a succedere qualche cosa di uguale, si dirà come si dice oggi: si applicano gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, ecc., della legge sulla espropriazione forzata.

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. Non ho sentito tutto il discorso dell'onorevole Sorrentino, essendo giunto quando egli n'era quasi alla fine, ma da quel poco che ho potuto ritrarne, mi pare che egli abbia voluto biasimare il prefetto di Roma, perchè ha ricusato d'autorizzare il pagamento della

indennità attribuita ai possessori d'alcuni beni espropriati nella città di Roma.

Veramente l'espropriazione, cui alludeva l'onorevole Sorrentino, non ha nulla di comune colla espropriazione contemplata nel disegno di legge sottoposto ora alle deliberazioni della Camera. Mi perdoni l'onorevole Sorrentino, ma mi pare che egli abbia un poco troppo facilmente gettato il biasimo sopra il prefetto di Roma. Egli difende interessi rispettabili, ma il prefetto di Roma ha voluto difendere e la sua responsabilità, e l'interesse della legge.

Non ho presente l'articolo della legge, ma tutti sappiamo qual è il concetto che informa le disposizioni legislative in questo proposito. L'indennità, quando non è definitiva, non può essere pagata all'espropriando.

Ora sorge la questione, se quando un comune od un altro corpo morale abbia offerto un'indennità che non sia stata accettata e che per conseguenza non può dirsi definitiva, la medesima possa essere pagata ciò non ostante all'espropriando, salva a questo la facoltà di pretendere il resto. E così ancora, se il corpo morale che ha fatto l'offerta, la quale non sia accettata, contesta anch'esso l'offerta sua e quindi l'indennità non può dirsi definitiva, può il prefetto autorizzarne il pagamento?

Il prefetto di Roma che, come prefetto, era chiamato dalla legge a decidere sopra una simile questione, credè, poichè l'indennità non era stata accettata dall'espropriato, di non avere facoltà di autorizzarne il pagamento.

L'enorevole Sorrentino ha citato una sentenza di un tribunale, il quale avrebbe deciso contrariamente all'opinione del prefetto di Rema; ma io potrei citare una sentenza di una Corte d'appello che ha deciso il caso in modo perfettamente opposto alla sentenza del tribunale, a cui egli ha accennato.

In ogni modo questa non è una questione amministrativa, ma giudiziaria, e bisogna lasciar decidere ai tribunali.

Gl'interessati, di cui l'onorevole Sorrentino ha sostenuto le pretese in questa Camera, sono ricorsi a me per avere ragione di un torto che essi credevono di aver patito; ed io per dire il vero non ho creduto di potere imporre al prefetto di Roma un procedimento diverso da quello che egli ha tenuto. Io ho sentito assolutamente la mia incompetenza in quest' affare, perchè è la legge che chiama il prefetto ad autorizzare o meno il pagamento delle indennità dovute agli espropriati per causa di utilità pubblica.

Mi premeva di dare queste spiegazioni alla Camera.

SORRENTINO. A me preme di fare un'altra osservazione.

Non è leggermente che io ho fatto un poco di critica alla condotta del prefetto di Roma; me re sarei guardato se non fossi stato convinto e più che convinto di quello che io penso. Certo è che non ci sarà nessuno in questa Camera, il quale possa ritenere ben fatto ciò che è avvenuto nel caso da me indicato.

Si fa l'espropriazione, si nominano dei periti che fissano il prezzo, si fa il deposito: fatto il deposito, le parti espropriate chiedono una revisione di perizia, e quindi eseguitasi l'occupazione dei terreni domandano che loro siano pagate le somme secondo il prezzo già fissato dalla perizia; allora sorge il comune di Roma e dice: impedisco che si paghi agli espropriati il prezzo (che è l'equivalente dell'espropriazione, perchè i terreni li hanno già presi), e ciò perchè ritengo che questo prezzo leda i miei interessi; e quindi se gli espropriati domandano di migliorare nell'interesse loro, io municipio domando di migliorare la perizia nel mio interesse, cioè di fare ribassare il prezzo.

In questo stato di cose il municipio e gli espropriati possono benissimo far valere le ragioni loro, ma quello che è sostanziale è che il denaro depositato sia pagato agli espropriati. Immaginate che io abbia un solo podere, da cui tragga la mia esistenza, che voi veniate ad occupare questo mio podere, ed il prezzo non me lo paghiate, che neppure mi si paghino gl'interessi su quel prezzo; ma qual legge vi è che obblighi me di essere spogliato e morir di fame per ragione di pubblica utilità?

Voi potete benissimo prendere il mio fondo, la mia proprietà, ma non siete padroni di non pagarla. O volete mettermi sul lastrico, e condannarmi alla disperazione?

È questo o non è questo il caso, e quale è stata la condotta del prefetto in tutto questo?

Crede il signor ministro dei lavori pubblici che sia lodevole la condotta del prefetto di Roma? Io mi darò la pena di procurarmi tutti i documenti, e farò la questione ex integro dinanzi alla Camera, perchè mi pare che valga la pena di occuparsene.

FRAPOLLI. È una spogliazione.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io replico solamente una parola, e dico che la questione sta qui: il prefetto ha osservata o violata la legge?

SORRENTINO. La viola col conflitto.

PRESIDENTE. Non interrompa.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. La legge vuole che l'indennità sia definitiva, perchè se ne autorizzi il pagamento. Ora, essendovi contestazione, il prefetto non si credette in diritto nel caso concreto di autorizzare questo pagamento.

SORRENTINO. Lasciate il fondo.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Sorrentino dice: il prefetto è ricorso al conflitto di giurisdizione.

Ebbene, anche questa non è questione che io possa discutere innanzi alla Camera.

Il prefetto ha dalla legge l'autorità di elevare conflitti di giurisdizione, quando crede che una questione non sia di competenza dell'autorità giudiziaria, bensì dell'autorità amministrativa.

SORRENTINO. È comodo l'espediente!

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Le leggi stabiliscono il magistrato che è chiamato a decidere su questi conflitti; nè io nè l'onorevole Sorrentino abbiamo quindi alcuna competenza per risolverli.

SORRENTINO. Abbiamo il diritto di criticare.

PRESIDENTE. Torniamo dunque al nostro argomento.

GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questa materia?

GUALA. Per dare uno schiarimento all'onorevole Sorrentino ed alla Camera.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che questa materia è affatto estranea alla legge di cui ora trattiamo.

SORRENTINO. È invece proprio del caso.

PRESIDENTE. Le ripeto che la discussione fatta fin qui è estranca all'argomento.

GUALA. Per me è indifferente anche di non parlare. PRESIDENTE. Parli pure.

GUALA. Come non estraneo a questa questione, a me importa di stabilire i veri termini nei quali essa si è manifestata qui in Roma.

È di fatto vero che alcuni proprietari di terreni espropriati all'Esquilino non hanno da molto tempo potuto ricevere il prezzo dell'espropriazione unicamente perchè è pendente dinanzi ai tribunali il quid et quantum del prezzo stato determinato dai primi periti in somma minore di quella che i proprietari credessero avere diritto.

Ma è realmente in colpa il prefetto di Roma in questo caso?

Noti la Camera che la questione era portata all'udienza innanzi alla Corte di appello, in appello di una sentenza del tribunale di Roma, colla quale si rigettavano le istanze dei proprietari quando il prefetto sollevò il conflitto.

Ma può l'onorevole Sorrentino, possiamo noi dire che realmente il prefetto abbia abusato di una facoltà che gli competeva, sollevando quel conflitto,

CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1873-74

mentre evidentemente lo ha sollevato sull'istanza di qualchedun altro cui interessava più particolarmente che il conflitto si facesse e che così si troncasse la questione innanzi ai tribunali?

Io per me, senza incolpare nessuno, sono di convinzione, ed è convinzione che ho acquistata esaminando tutti gli atti della causa come patrocinatore di alcune fra quelle parti, che non il prefetto, ma qualche altra autorità in Roma ha il torto di perdurare in uno stato di cose che offende, che lede gli interessi dei terzi, e che offende anche un pochino, come diceva l'onorevole Sorrentino, la moralità pubblica, perchè in sostanza i proprietari sono da due anni espropriati dei beni, e non possono avere nè capitale nè interessi dei beni stessi.

Dico queste cose a difesa dell'autorità prefettizia, la quale mi pare che in tutte queste controversie sia forse quella che è meno colpevole, se colpa vi è, nel determinare uno stato di cose sul quale si potrebbe molto utilmente portare l'attenzione del signor ministro dei lavori pubblici.

sorrentino. Se il prefetto di Roma non vi entra, quando la questione era dinanzi ai tribunali, il miglior partito pel prefetto stesso era di lasciarla giudicare da essi.

A che interporsi e mettere un bastone nelle ruote elevando il conflitto? Perchè un conflitto vi è, e, come sapete, vi è dinanzi alla Camera una proposta di iniziativa parlamentare che si riferisce appunto ai danni che produce questa facoltà che si dà ai prefetti di elevare conflitti.

La causa non si risolve più, e tutte le cose rimangono paralizzate ed il danno dei terzi è certe. Quando un'autorità vuole che le cose camminino, lascia fare giustizia ai tribunali ordinari. Dunque giudichino i tribunali, senza che si interpongano questi ostacoli. Ecco ciò che mi interessava di dire.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io desidero solamente di leggere l'articolo 55 della legge, e non aggiungo parole di commento:

« Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, nè siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di distribuire l'indennità, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto. »

Ora lascio la Camera giudice della condotta del prefetto di Roma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo.

SORRENTINO. È una interpretazione che dà il ministro; voglio darci la mia anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 2. A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n° 2359. »

(È approvato.)

« Art. 3. Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Roma ed approvato per decreto reale, previo l'avviso della deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, provvederà per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Coppino per presentare una relazione.

COPPINO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per migliorare la condizione degli impiegati civili dello Stato. (V. Stampato n° 79-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PISSAVINI. L'onorevole nostro presidente ha proposto nell'ultima tornata, e la Camera ha approvato, di tenere alcune sedute straordinarie per discutere i progetti di legge di secondaria importanza. Appoggiato a questa deliberazione io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza il progetto di legge che mira ad aumentare il soldo agli impiegati civili, del quale ha testè presentata la relazione l'egregio mio amico Coppino.

Uguale domanda faccio per un altro progetto di legge identico a questo nella sostanza, quello cicè che concerne il miglioramento della condizione degli insegnanti primari, di cui l'onorevole mio amico Macchi già da due mesi ha deposto la relazione.

Spero che la Camera vorrà accogliere questa proposta, la quale tende, come ha osservato giorni sono l'onorevole presidente del Consiglio, a realizzare in parte quelle speranze che più volte in quest'Aula vennero date alla classe degli impiegati e degli insegnanti primari. Far concepire delle speranze e lasciarle poi sospese, non è nè giusto nè equo. Pensi dunque la Camera che la classe bene-

merita, e pur tanto bistrattata degli impiegati civili e dei maestri elementari, non deve rimanere senza quel giusto compenso che più e più volte le abbiamo promesso, e non esiterà a pronunziarsi in favore dell'urgenza da me chiesta.

BRANCA. Io vorrei far riflettere alla Camera, che trattandosi di progetti di legge di grande importanza, i quali imporranno un grave onere al bilancio, non possono discutersi in tornate mattutine, nelle quali c'è un numero così scarso di deputati...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Finora l'onorevole Pissavini si è limitato a domandare l'urgenza di questi progetti di legge.

BRANCA. La Camera deliberi l'urgenza, se lo vuole, ma io desidererei che, trattandosi, come dissi, di progetti di legge di grande importanza, siano discussi nelle tornate pomeridiane nelle quali interviene un maggior numero di deputati. Quindi io faccio formale istanza che questi progetti di legge non siano discussi nelle tornate mattutine, ma nelle tornate ordinarie.

PRESIDENTE. Finora, come già ho notato, l'onorevole Pissavini si è limitato a domandare che i due progetti di legge da lui accennati siano dichiarati d'urgenza; ogni altra questione è intempestiva.

Io metto ai voti questa proposta.

(Sono dichiarati d'urgenza.)

MASCILLI. Siccome è stata presentata dall'onorevole Mangilli la relazione sul progetto di legge per una maggiore spesa occorrente per la rettifica alla strada Sannitica, e siccome questo progetto di legge non darà luogo a molta discussione, perchè non si tratta che di una spesa di poche migliaia di lire, io pregherei la Camera di dichiararlo d'urgenza, acciocchè si possa approfittare della stagione propizia per procedere a questi lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Camera, nel proporre le tornate mattutine, si è riservato di disporre in altra tornata l'ordine nel quale saranno discussi i progetti. Allora chi avrà osservazioni a fare, potrà sottoporle alla Camera, la quale delibererà.

MINERVINI. Poichè si tratta di leggi di maggiore o minore importanza, io credo che, dopo tredici anni, avessi ben ragione di pregare l'onorevole presidente a mettere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute lo svolgimento delle due proposte di legge sulla responsabilità ministeriale e sulle incompatibilità parlamentari (*Ilarità*), imperciocchè altri paesi, che si reggono a forma costituzionale, hanno dato il primo luogo a quelle delle quali io reclamo lo svolgimento, che per altro sarebbe abbastanza assoluto, senza bisogno di lunghi discorsi,

bastando il titolo delle leggi di per sè a farle prendere in considerazione, dopo che ne fu ammessa la lettura, e dopo che da *tredici* anni pendono senza essersi mai discusse coteste fondamentali e, dirò, imprescindibili leggi di garantia delle nostre istituzioni.

Prego quindi la benignità del signor presidente a volerle mettere all'ordine del giorno nella tornata prima di domani, imperocchè io non intratterrò lungamente la Camera per cotesti svolgimenti, essendo già state coteste leggi innanzi ad essa, esaminate dagli uffici e fatte le relazioni e da me in poco modificate.

PRESIDENTE. Io ripeto all'onorevole Minervini l'avvertenza da me ora fatta, cioè di riservare la sua proposta quando l'onorevole presidente della Camera fisserà l'ordine del giorno per un'altra seduta straordinaria.

MINERVINI. Non c'è bisogno di attendere. Il presidente della Camera c'è quando c'è il vice-presidente.

PRESIDENTE. È vero, ma la mia osservazione è che oggi la sua proposta non mi pare opportuna pel motivo già da me esposto.

Prego quindi l'onorevole Minervini a non volere insistere...

MINERVINI. Io non posso insistere dappoichè...

PRESIDENTE. Permetta; mi lasci finire. Io non potrei aderirvi e dovrei consultare la Camera.

CHIAVES. Comprendo bene che quando si domanda troppo si finisca per ottener nulla; ma dacchè già la Camera aveva voluto decretare l'urgenza di qualche progetto di legge che sembrava in ritardo, veramente quando ho sentito un mio onorevole collega domandare l'urgenza per un progetto di maggiore spesa per una strada che è già in costruzione, e domandarla appoggiandosi alla ragione che forse le opere intraprese verrebbero a soffrirne assai dal ritardo ove non si provvedesse, mi pareva che la Camera potesse decretare l'urgenza per questo piccolo progetto di legge, urgenza la quale si appoggiava a motivi troppo evidenti. Quindi, senza andare sino al punto a cui va l'onorevole Minervini, a volere cioè decretati d'urgenza i progetti di massima importanza, di cui parlava testè, io mi permetterei di appoggiare la domanda per l'urgenza di questo progetto di legge di maggiore spesa per la strada Sannitica, e spererei di vederla senz'altro accolta.

MASCILLI. Ringrazio l'onorevole Chiaves che mi ha prevenuto. Io voleva dire che, trattandosi d'una legge che è già passata negli uffizi, e che è cosa di poco momento, la Camera può benissimo sin d'ora

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74

decidere se merita o no l'urgenza e se deve essere discussa a preferenza di altre leggi, tanto maggiormente perchè i lavori sono in corso e si deteriorerebbero sospendendoli.

PRESIDENTE. Limitandosi la istanza a chiedere che si dichiari l'urgenza, io consulto la Camera se intende di dichiarare l'urgenza sul progetto di legge di cui ha fatto parola l'onorevole Mascilli.

(L'urgenza è ammessa.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESTENSIONE AI COMUNI DELL'UMBRIA DELLA FACOLTÀ RELATIVA AD UN PAGAMENTO.

(V. Stampato nº 80)

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'ultimo progetto di legge che abbiamo all'ordine del giorno, quello cioè che riguarda l'estensione ai comuni dell'Umbria della facoltà del rateale pagamento del loro debito per arretrati della tassa dei 350,000 scudi.

Domando all'onorevole ministro dell'interno, che rappresenta il ministro delle finanze, se accetta il progetto come è stato modificato dalla Commissione.

MINISTRO PER L'INTERNO. Il Ministero accetta. PRESIDENTE. Do lettura del progetto di legge. (Segue la lettura del progetto di legge.) VARÈ, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'enorevole relatore ha facoltà di parlare.

VARÈ, relatore. Ci siamo accordati tra la Commissione ed il ministro delle finanze questa mattina per sostituire, nell'ultima riga dell'articolo 1, l'indicazione dell'anno 1875 a quella dell'anno 1874. E ciò, perchè questa relazione era stata fatta nel 4 giugno

1873. Si trattava di una rateazione; la prima rata doveva pagarsi tre mesi dopo dalla pubblicazione della legge, e la seconda l'anno immediatamente successivo.

Allora si cre leva che il progetto di legge potesse essere votato in otto giorni: ed infatti se la Sessione parlamentare dell'anno scorso fosse finita un giorno dopo, questo progetto di legge sarebbe stato votato. Siccome il potere legislativo ha ritardato di un anno a decidere, si sostituisce ora al 1874 il 1875 per continuare lo stesso sistema.

MINISTRO PER L'INTERNO. Il Ministero accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, procederemo alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo primo modificato d'accordo col Ministero e colla Commissione.

« Quei comuni dell'Umbria, che abbiano già pagato un ventesimo del loro debito accertato al 31 luglio 1872, per gli arretrati della tassa dei 350,000 scudi stabilita cell'editto pontificio 7 ottobre 1854, o che si prestino a soddisfarlo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, pagheranno il restante loro debito in altre 19 rate annuali consecutive ed uguali, senza interessi, la prima delle quali nel 1875. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. I comuni potranno anticipare il saldo del loro debito verso lo Stato, con uno sconto in ragione del 6 per cento. »

Pongo ai veti quest'articolo 2.

(È approvato.)

Si procederà alla votazione per scrutinio segreto su questi vari progetti di legge in altra seduta.

La seduta è levata a mezzogiorno e 25 minuti.